



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2010

=====

ADDI' 11/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 RCMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
EI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 511

Oggetto:

Art. 86 l.r. 2/2004 (legge finanziaria 2004) e smi - Approvazione indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti regionali ai Comuni per la riqualificazione e recupero mercati al dettaglio su aree pubbliche.



511 11 NOV. 2010 fr

OGGETTO: Art. 86 l.r. 2/2004 (legge finanziaria 2004) e smi - Approvazione indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti regionali ai Comuni per la riqualificazione e recupero mercati al dettaglio su aree pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti,

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche.

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e succ. mod. recante "Disciplina relativa al settore commercio";

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e succ. mod. recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

VISTO l'articolo 86 della citata L.R. n. 2/2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 15 della L. R. 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) - relativo a finanziamenti per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche e succ. mod., che hanno come destinatari i Comuni della Regione;

CONSIDERATO in particolare che il terzo comma dell'art. 86 citato dispone che la Giunta Regionale adotta una deliberazione di indirizzi e criteri nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;
- b) la misura massima del finanziamento concedibile;
- c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale, n. 391 del 14 maggio 2004, n. 950 del 8 novembre 2005 e n. 698 del 24 ottobre 2006 che hanno approvato gli indirizzi e criteri ed i relativi bandi per la concessione dei contributi regionali ai singoli operatori per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche previsti dall'art. 86, della l.r. n. 2 del 24 febbraio 2004;

RITENUTO opportuno approvare, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 86 citato, nuovi indirizzi ed i criteri per la concessione dei finanziamenti regionali non più ai singoli operatori, ma ai Comuni del Lazio ed ai Municipi di Roma, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;



DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali.

All'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, per le considerazioni in premessa, indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti regionali ai Comuni ed ai Municipi di Roma, per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche previsti dall'art. 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" s.m.i., di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione ed il relativo allegato sono pubblicati sul BURL.



ALLEGATO A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 12 NOV. 2010



IMPRONTA
11 NOV 2010
11 NOV 2010



ALLEG. alla DELIB. N. **511**
 DEL **11 NOV. 2010**



ALLEGATO A

(il presente allegato si compone di n. 3 pagine)

INDIRIZZI E CRITERI

Indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti regionali ai Comuni per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche previsti dall' art. 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" s.m.i. .

**Art. 1.
 Oggetto**

1. La presente deliberazione detta disposizioni attuative dell'art. 86 della L.R. 2/2004 come sostituito dall'art.1, comma 15 della l.r. 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" concernente la concessione di finanziamenti ai **comuni** per programmi di riqualificazione e recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree a tal fine destinate nel territorio regionale.

2. In particolare stabilisce:

- a. Le finalità degli interventi;
- b. I soggetti beneficiari;
- c. Obiettivi e contenuto dei programmi di riqualificazione e il recupero dei mercati;
- d. Le spese ammissibili;
- e. la misura massima del finanziamento concedibile;
- f. Contenuto dell'avviso pubblico;
- g. i criteri per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- h. le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

**Art. 2
 (Finalità degli interventi)**

1. I finanziamenti previsti dall'art. 86 della legge regionale n. 2/2004 n. 2 e smi, sono volti ad agevolare la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche, ubicati o da ubicare su aree a tal fine destinate nel territorio regionale.

2. I finanziamenti sono destinati ad interventi relativi alle tipologie di mercati così come individuati ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini del presente atto si intende:

- a) per "Dipartimento", il Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio;
- b) per "Direzione regionale" la Direzione regionale alle Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio;
- c) per "legge", la legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari, ammontare del contributo, ripartizione delle risorse)

1. Possono chiedere i finanziamenti previsti al comma 1 dell'art. 1 i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma.

2. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Regione Lazio concede un finanziamento per le finalità di cui al presente atto, fino ad un massimo di € 200.000,00 per i Municipi di Roma e di € 100.000,00 per i Comuni del Lazio e nei limiti del 70% dell'investimento proposto.

3. Nell'ambito delle disponibilità per ciascun esercizio finanziario stanziato sul cap. B32510, il 50% delle risorse sono destinate ai Municipi del Comune di Roma ed il 50% ai Comuni della Regione Lazio.





Art. 4

(Obiettivi e contenuto dei programmi di riqualificazione e recupero dei mercati)

1. I Comuni e i Municipi di Roma, nell'adottare i programmi di cui all'art. 1, perseguono i seguenti obiettivi:



[Handwritten signature]

- 
- 
- 
- 
- 1) riqualificazione del mercato attraverso dotazione e/o ristrutturazione di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza, secondo le direttive dell'ordinanza del ministero della salute del 3.4.2002;
 - 2) riqualificazione del mercato, attraverso l'ubicazione dello stesso in area appositamente delimitata o recintata con una propria rete fognaria;
 - 3) recupero della struttura mercatale, con particolare attenzione alle sedi aventi valore storico - architettonico;
 - 4) ristrutturazione dei banchi vendita fissi;
 - 5) realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive ed alle esigenze dei consumatori;
 - 6) predisposizione di appositi locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce, rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie;
 - 7) miglioramento della viabilità circostante con particolare attenzione alla segnaletica di riferimento, e realizzazione di parcheggi di pertinenza;
 - 8) eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 9) predisposizione di facili accessi, garantendo comunque la possibilità di rifornimento delle merci;
 - 10) predisposizione di apposite aree per la sosta dei mezzi adibiti allo scarico/carico merci, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli ed al posteggio degli stessi;
 - 11) ogni altra iniziativa utile a migliorare il servizio mercatale per i consumatori, adeguandolo alle esigenze della popolazione, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate ove il commercio su aree pubbliche può costituire strumento di recupero urbano;

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi finalizzati:

- a) al miglioramento della rete idrica, elettrica, fognaria e per l'adeguamento alla normativa antincendio;
- b) alla realizzazione, nei mercati non giornalieri, di postazioni a scomparsa per i collegamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria;
- c) alla ristrutturazione della struttura mercatale e dei servizi igienici o predisposizione degli stessi;
- d) alla realizzazione di pavimentazione antiscivolo;
- e) alla realizzazione, nei mercati coperti o scoperti, situati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee, di appositi box in muratura con allaccio fognario idrico ed elettrico in luogo dei banchi non attrezzati;
- f) alla realizzazione di vani per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) alla realizzazioni di montacarichi dal piano sotterraneo utilizzato per lo spostamento merci;
- h) alla predisposizione o sistemazione di apposita area destinata a parcheggio di pertinenza, con particolare attenzione a parcheggi per portatori di handicap;
- i) ad interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di opere per l'impianto di ascensori, scale mobili.

Art. 6

(Contenuto della domanda)

Le domande dovranno contenere, in particolare:

1. la presentazione del programma approvato con Deliberazione della Giunta Comunale;
2. una relazione illustrativa del programma di riqualificazione e recupero comprensiva dell'elenco delle spese che si intendono realizzare;
3. atto costitutivo del mercato;
4. planimetria con localizzazione e perimetrazione dell'area mercatale;
5. il nominativo del responsabile o referente comunale per qualsiasi attività relativa al programma con indicazione dell'indirizzo per la corrispondenza, numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica;

2

6. dichiarazione sottoscritta dal Sindaco o, per il solo Comune di Roma, dal Presidente del Municipio, di non aver ottenuto finanziamenti, contributi od incentivi da Enti pubblici per i medesimi interventi previsti in programma.

Art. 7

(Attuazione dei programmi e criteri per l'erogazione del finanziamento)

I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria che viene formulata secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico.

Per l'avvio dei programmi approvati nel provvedimento di approvazione della graduatoria, la Regione Lazio eroga il 30% del contributo previsto con il provvedimento che adotta la graduatoria.

A lavori conclusi, previa rendicontazione delle spese sostenute, viene erogato l'ulteriore 70% del contributo concesso.

I termini per la realizzazione dei programmi e le condizioni per la revoca dei finanziamenti sono stabiliti nell'avviso pubblico.

Art. 8

(Controlli)

La Regione può effettuare idonei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sulla realizzazione dei programmi. I Comuni ed i Municipi di Roma sono tenuti a mettere a disposizione della regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Art. 9

(Ridefinizione del programma, proroga dei termini e revoca dei finanziamenti)

Qualora il Comune o il Municipio di Roma non realizzi interamente entro i termini di cui all'avviso pubblico il programma approvato, la Direzione regionale può consentire la ridefinizione del programma stesso, dopo opportuna valutazione di congruità e coerenza con le finalità di cui al punto 4.

La ridefinizione del programma comporta la rimodulazione del finanziamento concedibile.

Qualora non si proceda alla ridefinizione del programma, la Direzione regionale può concedere, in alternativa una proroga dei termini per la realizzazione delle spese previste.

Qualora il programma non venga realizzato secondo le modalità ed i termini previsti, la Direzione regionale procede alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 9

(Contenuto dell'avviso pubblico)

1. Il Direttore della Direzione Regionale provvede annualmente, in attuazione del presente atto, all'adozione del bando da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nel quale vengono specificati i termini e le modalità di presentazione delle domande in conformità agli indirizzi e criteri stabiliti nel presente atto, nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse. In particolare:

1. Contenuto della domanda e dei programmi e relativa documentazione.
2. Modalità e termini dell'istruttoria delle domande;
3. Criteri per la valutazione delle domande;
4. Adozione e pubblicazione della graduatoria;
5. Termini per la realizzazione dei programmi;
6. Modalità di erogazione dei contributi.
7. Controlli;
8. Ipotesi di revoca dei contributi.

